Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 5 aprile 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1955, n. **158**.

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. **159**.

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1953-54 e 1954-55, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei due esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1954-55 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. **160**.

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate ai provveditores agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due Provincie.

Art. 2.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'art. 5.

Art. 3.

Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;

b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;

c) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale ed è confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.

I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione.

Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo.

Le graduatorie a cui si riferiscono i due comma precedenti sono quelle risultanti dall'aggiornamento annuale.

Art. 4.

Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della presente legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.

Art. 5.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo *A* del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal provveditore agli studi, che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo *A* del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonchè sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 6.

Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Obblighi - Incompatibilità - Note di qualifica

Art. 7.

Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

Congedi e assenze

Art. 8.

Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Art. 9.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.

Art. 10.

I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.

Art. 11.

I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto.

I professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il professore incaricato che chieda l'esonero dall'insegnamento per adempiere il servizio militare di leva, sarà mantenuto nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale compie il periodo di servizio militare per obblighi di leva, nel posto della graduatoria che gli compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 e con la qualifica attribuita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento.

Art. 13.

I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri — o deputati — regionali, presidenti delle Amministrazioni provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del sindacato nazionale della scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.

Art. 14.

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato.

Art. 15.

I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.

Disciplina

Art. 16.

Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5) la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;

6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 5.

Art. 17.

Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni.

Art. 18.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 16.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Art. 19.

Le sanzioni di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonchè l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.

Art. 20.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue

discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

Art. 21.

Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 3.

Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente art. 20.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo art. 22.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 22.

Il professore non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza il beneficio della condanna condizionale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.

In ogni altro caso, è sempre salva l'applicazione dell'art. 16.

La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali.

Disposizioni finali

Art. 24.

Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.

Art. 25.

In deroga transitoria all'art. 1, dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione:

a) fino a quando non sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ». Il diritto alla conferma di cui all'art. 3 permane solo per coloro che avranno conseguito l'abilitazione;

b) possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti di educazione fisica che al termine dell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato l'incarico per almeno cinque anni, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali.

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.

Art. 26.

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 5, prevista in lire 25 milioni, e all'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 9, va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 27.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 24 marzo 1955, n. 161.
Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'art. 10 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalità indicate nelle stesse leggi e con le seguenti modificazioni:

nel primo comma di detto articolo, alla lettera *e*), dopo le parole: « alla ricostituzione » sono aggiunte le altre: « del patrimonio zootecnico nonchè »; alla lettera *f*) le parole: « degli oliveti e degli agrumeti » sono sostituite dalle altre: « delle colture preminenti della zona »;

al quinto comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: « Detto indennizzo sarà corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte ».

Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, integrato ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente art. 1, è stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le domande relative ai danni causati alle proprietà boschive dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste che provvederà all'accertamento del danno ed inoltrerà, quindi, le domande medesime, debitamente istruite, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i successivi provvedimenti di competenza.

Art. 3.

Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 1, va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115, riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 500 milioni, in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Art. 5.

La parte della somma autorizzata col precedente articolo che non sarà impiegata nella concessione delle sopra accennate provvidenze, potrà essere utilizzata per opere di trasformazione fondiaria nei terreni che saranno assegnati ai manuali coltivatori danneggiati dal nubifragio del Salernitano.

Art. 6.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 162.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Marconi » di Cattolica (Forlì).

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Marconi » di Cattolica (Forlì) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 163.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Tropea (Catanzaro).

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Tropea (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 164.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della statale Scuola di magistero professionale per la donna « A. Nitti » di Cosenza.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola di magistero professionale per la donna « A. Nitti » di Cosenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 165.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova, in località Lido del comune di Venezia.

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova, in località Lido del comune di Venezia e la Chiesa parrocchiale predetta viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un immobile situato in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 166.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in frazione Laghetti del comune di Egna (Bolzano).

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 8 dicembre 1945, integrato con postilla 8 maggio 1953 e con dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in frazione Laghetti del comune di Egna (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 150. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 167.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Valenza (Alessandria).

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Valenza (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 168.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei S.S. Rufina e Seconda Vv. Mm., in località Selva Candida del comune di Roma.

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina (Roma) in data 10 luglio 1954, integrato con dichiarazione 20 luglio 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Rufina e Seconda Vv. Mm., in località Selva Candida del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 169.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 1 di Benevento.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 1 di Benevento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 170.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione delle catechiste della SS.ma Trinità » con sede in Torino.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione delle catechiste della SS.ma Trinità », con sede in Torino, e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Attilio Vaudagnotti ed altri, ed inoltre viene approvato lo statuto della predetta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 171.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « F. D'Ovidio » di Larino (Campobasso).

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « F. D'Ovidio » di Larino (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 146. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1955.

Proroga della gestione commissariale della Compagnia lavoratori portuali di Catania.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1954, con il quale il capitano di porto Giulio Cesare Rossini è stato nominato commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Catania per la durata di tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1954;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1954, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi a decorrere dal 19 novembre 1954;

Considerato che l'opera inerente al risanamento finanziario ed alla normalizzazione del funzionamento della Compagnia non ancora ultimata, rende necessaria una ulteriore proroga della gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della Compagnia lavoratori portuali di Catania affidata al capitano di porto Giulio Cesare Rossini per tre mesi con decreto Ministeriale 18 agosto 1954 e prorogata di altri tre mesi con decreto Ministeriale 18 novembre 1954, è ulteriormente prorogata di sei mesi a decorrere dal 19 febbraio 1955.

Roma, addì 18 febbraio 1955

Il Ministro: TAMBRONI

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa comunale decoratori ed affini, con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa comunale decoratori e affini di Bologna in data 6 novembre 1954, con la quale si dà mandato al Consiglio di amministrazione di chiedere alla competente autorità la messa in liquidazione dell'ente;

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione suddetto in data 6 novembre 1954;

Vista la situazione patrimoniale della società, allegata al verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, dalla quale risulta che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 25 febbraio 1955, n. 709, del Prefetto di Bologna;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 196 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa comunale decoratori e affini, con sede in Bologna, costituita con atto 17 febbraio 1947 del notaio Giovanni Baravelli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termini degli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il prof. dott. Giulio Rocchi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del regio decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Fiera di Milano campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del segretario generale dell'Ente autonomo Fiera di Milano campionaria internationale;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera di Milano campionaria internazionale » che avrà luogo in Milano dal 12 al 27 aprile 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 25 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1760)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1955.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa muratori e affini di Crevacuore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1951, con il quale la Società cooperativa muratori e affini di Crevacuore, fu posta in liquidazione coatta amministrativa e il sig. Bussi Gabriele fu nominato commissario liquidatore della Società stessa:

Vista la nota 3 marzo 1955, n. 4409, del Prefetto di Vercelli;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamato nell'art. 199 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto liquidatore;

Decreta:

L'avv. Luciano Gilardi è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa muratori e affini di Crevacuore, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione dell'avv. Bussi Gabriele, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1758)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 15 febbraio 1955.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Milano emanato in data 8 agosto 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Eugenio Calderoni;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.pro.ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 4 agosto 1954, per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.pro.ma. di Milano;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 agosto 1954 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano n. 13 del 14 agosto 1954 e, con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo attivo secondo le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	29.940.047,05
Debitori	»	17.787.156,55
Immobilizzi	»	2.389.126,55
	L.	50.116.330,15

Passivo

Creditori	L.	24.787.662,05
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	802.291,95
b) altri oneri	»	6.133.952,15
Anticipazioni a Co.pro.ma. deficitarie	»	14.920.688 —
	L.	46.644.594,15
Avanzo finale della gestione	»	3.471.736 —
	L.	50.116.330,15

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma) di Milano è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.pro.ma. di Milano deliberato dal commissario liquidatore con un saldo attivo disponibile di L. 3.471.736.

Art. 3.

Il fondo attivo indicato al precedente articolo affluisce a cura del commissario liquidatore al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 ed al decreto commissariale 19 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.pro.ma. di Milano saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 15 febbraio 1955

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(1629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 483 del 26 marzo 1955
Prezzi dei carboni fossili e del coke

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 483 del 26 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione, a parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 473 del 24 febbraio 1955, n. 442 del 29 ottobre 1954 e n. 410 del 29 marzo 1954.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dal 1° aprile 1955, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 473.

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:

grosso arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	17.700
noci (pezzature da 30 a 80 mm.)	»	18.600
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.100

2. *Carboni da vapore e da forno*:

a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
grigliato in miniera	L.	13.300
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	13.300
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.450
b) carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera e noce - classe prima	L.	13.450
nocetta (doubles-singles) - classe prima	»	12,800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) - classe prima	»	10.550
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) - classe prima	»	10.550
c) carbone East Middland:		
grigliato in miniera e noce - classe prima	»	13.250
nocetta (doubles-singles) - classe prima	»	12.800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) - classe prima	»	10.100
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) - classe prima	»	9.550
d) carbone Northumberland:		
grigliato in miniera e noce - classe prima	»	13.000
nocetta (doubles-singles) - classe prima	»	12.250
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) - classe prima	»	9.900
e) carbone del Durham:		
grigliato in miniera - classe prima	»	13.450
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) - classe prima	»	10.350

3. *Carbone da gas*:

a) carbone Durham primario	»	12.350
carbone Durham secondario	»	12.100
b) carbone Yorkshire primario	»	13.450
c) carbone East Middland primario	»	12.350

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	8.200
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	7.200

CARBONI TEDESCHI

Antracite speciale per elettrodi (via terra)	L.	20.000

II. — PREZZI DEL CARBONE SULCIS
(Seguito provvedimento n. 442 del 29 ottobre 1954)

Listino trasmesso dalla Società Carbosarda e compilato secondo quanto disposto con decisione 4/53 del 12 febbraio 1953 dall'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Prezzi per merce resa franco vagone porti di sbarco, Ige compresa, a decorrere dal 1° aprile 1955:

		Minuto	Granitello	Arancio
Genova	L.	8.250	9.950	10.450
Savona	»	8.150	9.850	10.350
La Spezia	»	8.150	9.850	10.350
Livorno	»	8.400	10.100	10.600
Civitavecchia	»	8.550	10.250	10.750
Napoli	»	8.550	10.250	10.750
Salerno	»	8.550	10.250	10.750
Bari	»	8.900	10.600	11.100
Ancona	»	9.250	10.950	11.450
Venezia	»	9.100	10.800	11.300
Prezzi cif per i porti della Sicilia	»	7.700	9.400	9.900

III. — PREZZI DEL COKE
(Seguito provvedimento n. 410 del 29 marzo 1954)

a) Coke metallurgico. — Listino trasmesso dal Comitato produttori coke e compilato secondo quanto disposto con decisione 4/53 del 12 febbraio 1953 dall'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Prezzi per tonnellata metrica per le consegne dal 1° aprile 1955:

coke fonderia	L.	20.500
coke pezzatura oltre 70 mm.	»	18.800
coke pezzatura 40/70 mm.	»	18.800
coke pezzatura 20/40 mm.	»	19.700
coke pezzatura 10/20 mm.	»	16.900
polverino di coke 0/10 mm.	»	10.000

Luogo di consegna: cokeria produttrice.

Modi di quotazione: franco cokeria.

Spese afferenti al modo di caricazione:

spese di caricazione su vagone e raccordo ferroviario, L. 95 per tonnellata;

spese di caricazione alla rinfusa su camion, L. 20 per tonnellata;

per consegna via acqua: eventuali spese di viaggio a bordo ed altre accessorie quali tasse portuali, sorveglianza doganale, permessi d'imbarco, ecc.

Sconto al commercio: 2 % in fattura.

Condizioni di pagamento: netto a trenta giorni data fattura.

Facoltà della cokeria di chiedere il pagamento anticipato con lo sconto dell'1,50 %.

Ribasso stagionale per le sole pezzature 20/40 e 40/70:

per consegne entro il mese di aprile L. 1.000 per tonnellata
per consegne entro il mese di maggio » 700 per tonnellata
per consegne entro il mese di giugno » 500 per tonnellata
per consegne entro il mese di luglio » 300 per tonnellata

Premi: massimo 2 %.

b) coke da gas:

per il coke da gas, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati ad aggiornare i prezzi di vendita delle officine rientranti nella loro giurisdizione.

(1762)

Provvedimento n. 484 del 26 marzo 1955
Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 484 del 26 marzo 1955, ha fissato come all'unito elenco i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITA' MEDICINALI (XXX elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 474 del 24 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955.

E' fatto obbligo d'indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Acromicina	Alfar, Catania	flacone da 16 capsule 250 mgr.	6.000
		flacone da 8 capsule 250 mgr.	3.360
		flacone da 25 capsule 50 mgr.	2.240
		fiala endovena 100 mgr.	880
		spersoids	1.760
		fiala intramuscolare × 100 mgr.	840
Aureomicina	Alfar, Catania	flacone di 16 capsule 250 mgr.	6.000
		flacone da 8 capsule 250 mgr.	3.360
		flacone da 4 capsule 250 mgr.	1.680
		flacone da 25 capsule 50 mgr.	2.240
		flacone da 15 capsule 50 mgr.	1.344
		fiala endovena 100 mgr.	880
		spersoids	1.760
		tonica al 3 %	880
		oftalmica all'1 %	320
		coni	880
		pasta	560
		orofaringeo	600
		calcica gocce	1.960
		ovuli vaginali	1.880
		polvere chirurgica	1.808
Apavit B/12	Locatelli, Padova	fiale 5 × 15 gamma	350
		fiale 5 × 50 gamma	530
Chemicetina	Carlo Erba, Milano	polvere al 3 % - boccetta da gr. 5 (uso esterno)	350
Cortisone « Ciba »	Ciba, Milano	compresse 20 × 25 mgr.	4.450
		flacone × 20 cc.	7.000
Duapen	S.I.S.M.A., Roma	compresse 12 × 200.000 U.	2.000
Endopirina	Maggioni, Milano	fiale 4 × 5 cc.	1.200
		capsule 20 (gelatinose)	1.700
		supposte 4 adulti	1.050
		supposte 4 pediatriche	730
		sciroppo × 140 cc.	1.100
Hydrombrine 60	Italcofar, Roma	fiala × 20 cc.	2.120
Hydrombrine 106	Italcofar, Roma	flacone × 20 cc.	2.960
Kolpolyn	Ravasini, Roma	compresse 18	390
Monovit B/12	Sossi, Pisa	fiale 5 × 1000 gamma	4.100
Pyelombrine M	Italcofar, Roma	fiala × 10 cc. « M » 25 %	480
		fiale 6 × 3 cc. « M » 45 %	1.980
		fiala × 10 cc. « M » 45 %	560
		fiala × 20 cc. « M » 45 %	990
		fiala × 10 cc. « M » 60 %	680
		fiala × 20 cc. « M » 60 %	1.190
		fiala × 10 cc. « M » 80 %	1.150
		fiala × 20 cc. « M » 80 %	1.760
Placenta Serol	Petrangeli, Roma	tubo da gr. 20 (pomata)	670
Pen Valeas	Valeas, Milano	supposte 2 × 100.000 U.I.	500
		supposte 2 × 300.000 U.I.	680
Roter	F.lli Pomari, Verona	tavolette 120	2.400
Terramicina	Cons. Neoter. Naz., Roma	flacone da 8 capsule o confetti da 250 mgr.	3.360
		flacone da 16 capsule o confetti da 250 mgr.	6.000
		sospensione orale	2.960
		gocce pediatriche	1.600
		endovenosa da 250 mgr.	1.840
		endovenosa da 500 mgr.	3.360

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Segue: *Terramicina*	Cons. Neoter. Naz., Roma	intramuscolare	840
		pomata × 14 gr.	920
		pomata × 28 gr.	1.600
		polvere aspersoria	1.600
		pastiglie	840
		collirio	1.200
		unguento oftalmico	320
		soluzione otoiatrica	840
		ovuletti vaginali	1.840
		compresse solubili	2.240
Tetracyn	Cons. Neoter. Naz., Roma	flacone da 8 capsule o confetti da 250 mgr.	3.360
		flacone da 16 capsule o confetti da 250 mgr.	6.000
Tussilimas	Limas, Milano	fiale 5 × 1 cc. 1° grado	450
		fiale 5 × 2 cc. 2° grado	450
		fiale 5 × 1 cc. misto 1° grado	450
		fiale 5 × 1 cc. misto 2° grado	450

(1763)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno. foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tolfa (Roma) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vinci (Firenze) di un mutuo di L. 700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Briatico (Catanzaro) di un mutuo di L. 370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1715)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 282.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1706)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pinzano al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pinzano al Tagliamento (Udine) di un mutuo di L. 1.847.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 236, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) di un mutuo di L. 8.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1626)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino Val d'Elsa (Firenze), di un mutuo di L. 2.420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1714)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altissimo (Vicenza) di un mutuo di L. 530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1718)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cagliari di un mutuo di L. 180.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colbordolo (Pesaro) di un mutuo di L. 1.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1610)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Talamello (Pesaro) di un mutuo di L. 815.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1613)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 198, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecerignone (Pesaro) di un mutuo di L. 860.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1612)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tavoleto (Pesaro) di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1614)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 244, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Nicola Arcella (Cosenza) di un mutuo di L. 200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1622)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 313, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 9.353.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1620)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 12.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1616)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 316, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camini (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.375.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1617)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.328.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1618)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 10.107.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1619)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Alessio d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Alessio d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.438.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1621)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro) di un mutuo di L. 23.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1615)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) di un mutuo di L. 975.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1623)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 241, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lusciano (Caserta) di un mutuo di L. 1.132.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1625)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stilo (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 15.938.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1627)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 364, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza di un mutuo di L. 226.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1703)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno di un mutuo di L. 164.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1705)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 236.713.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Solopaca (Benevento) di un mutuo di L. 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1716)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 221, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) di un mutuo di L. 13.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1624)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Selva di Progno (Verona) di un mutuo di L. 1.050.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1717)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 273.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1704)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.733.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1628)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze) di un mutuo di L. 4.430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze) di un mutuo di L. 5.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1713)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Foligno

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1955, n. 4233, è stato approvato, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Foligno, vistato in quattro planimetrie in scala 1:500 ed è stato approvato e reso esecutorio il nuovo testo degli articoli 3 e 4 delle norme edilizie annesse al piano.

Per l'esecuzione di detto progetto è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

CAMBI VALUTARI (Esportazione).

Cambi di chiusura del 4 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635,25	145,77
» Firenze	624,87	634 —	145,70
» Genova	624,88	635,50	145,75
» Milano	624,89	635,50	145,75
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,90	635,25	145,78
» Roma	624,82	635,50	145,75
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 4 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,075
Id. 3,50 % 1902	60,25
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,60
Id. 5 % 1936	92,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	635,50
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,59

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data: 21 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Aicardi Renata fu Nicola — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 25.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 864 — Data: 25 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giove Domenico — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 614 — Data: 4 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Zonca Antonio fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2600 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Giavi Roberto — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 3 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 761 — Data: 2 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Faggella Manlio fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 47.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1351)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel sommario e a pag. 925, colonna prima, della *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo 1955, l'intestazione del decreto Ministeriale 28 febbraio 1955 va rettificata come segue:

Autorizzazione alla Società « La Bâloise - Compagnia di assicurazioni contro i rischi di trasporto », con sede in Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni ai rami incendio, furti, responsabilità civile, infortuni e alla riassicurazione in detti rami.

(1662)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.